



REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI CREA E
NORME PER CONSENTIRE LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE
2016

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.9-2022 assunta nel corso della seduta del 16 febbraio 2022.

Regolamento recante norme per la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti CREA e norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Premessa

Art. 1. *Oggetto e finalità*

Art. 2. *Ambito di applicazione*

Art. 3. *Soggetti destinatari*

Art. 4. *Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche*

Art. 5. *Criteri di conferimento degli incarichi*

Art. 6. *Termini per le prestazioni*

Art. 7. *Modalità e criteri di ripartizione del fondo*

Art. 8. *Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi*

Art. 9. *Modalità di pagamento degli incentivi*

Art. 10. *Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi*

Art. 11. *Penalità per errori ed omissioni*

Art. 12. *Modifiche e varianti contrattuali*

Art. 13. *Trasparenza*

Art. 14. *Norma transitoria*

Allegato A

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione del fondo previsto dall'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 di seguito Codice e per il suo utilizzo.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria di particolare complessità, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca (di seguito «CCNL»).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'[articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici](#) per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo [articolo 113](#), comma 2.
2. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente regolamento le procedure aventi ad oggetto, lavori servizi e forniture assegnate mediante affidamento diretto, salvo le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale il CREA, anche laddove la normativa vigente consenta l'utilizzo della forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la cui motivazione deve emergere dalla determina a contrarre. Sono parimenti esclusi i lavori in amministrazione diretta, i contratti di Concessione e gli affidamenti mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza.
3. Sono altresì esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione ordinaria ad eccezione di quelli di particolare complessità; si intendono di particolare complessità i lavori di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la realizzazione di un progetto e lo svolgimento di una gara.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del CREA che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale a cui è conferito incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/01. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia di spesa.

Art. 4.

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3 sulla base delle disposizioni del presente regolamento e secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del CREA. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale e dei Direttori per i Centri di Ricerca, che operano come stazione appaltante.
5. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dai dipendenti del CREA in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del CREA esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
6. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture del CREA che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del CREA, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
7. La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge previsti dall'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. In particolare, sono ammessi i seguenti utilizzi:
 - a) acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie funzionali;
 - b) svolgimento di corsi di formazione o di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

Art. 5.

Criteria di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, o i Direttori per i Centri di Ricerca del CREA, che operano come stazione appaltante, nominano il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti del CREA in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.
2. Il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale e i Direttori per i Centri di Ricerca del CREA, assicurano il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi. Su proposta del RUP individuano, con apposito atto, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del CREA, tenendo conto:
 - a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;

- b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - e) della capacità di collaborare con i colleghi;
 - d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, o dai Direttori per i Centri di Ricerca del CREA, che opera come stazione appaltante, all'Anagrafe delle prestazioni.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale o i Direttori per i Centri di Ricerca del CREA che operano come stazione appaltante, non possano avvalersi di personale dipendente dalla struttura CREA a cui fa capo la procedura, dipendente, possono attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello all'interno dell'Ente, previo nulla osta del dirigente/direttore della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente;
 - b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
7. L'ufficio Gestione del Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 6.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo

con il RUP sulla base della programmazione delle attività.

5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Art. 7.

Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, nei limiti di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a più persone la ripartizione interna dell'importo da corrispondere è definita nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.

5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture del CREA svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113.

Art. 8.

Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
- h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Art. 9.

Modalità di pagamento degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, nel caso di lavori pluriennali, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale o i Direttori per i Centri di Ricerca del CREA che operano come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti di ruolo alla liquidazione dei compensi, trasmettono il provvedimento di impegno e liquidazione all'Ufficio Gestione del Personale e all'ufficio Risorse Finanziarie, per i rispettivi adempimenti di competenza.
3. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del CREA, una volta riconosciuto, è versato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le figure che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
5. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.

Art. 10.

Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il CREA.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, o dei Direttori per i Centri di Ricerca del CREA, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il dirigente/direttore della struttura CREA procede alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha

diritto a percepire il compenso incentivante.

5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 11.

Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il CREA ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.

2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, o dai Direttori per i Centri di Ricerca, di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.

4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il CREA procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione è sospesa fino all'accertamento definitivo.

Art. 12.

Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

Art. 13.

Trasparenza

1. Gli incarichi conferiti ciascun anno ai dipendenti dell'Ente, completi di tutte le informazioni necessarie, sono pubblicati sul sito istituzionale del CREA (<https://www.crea.gov.it/> Sezione Amministrazione trasparente> Personale>Incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti).

Art. 14.

Disposizioni contabili ed entrata in vigore

1. Alle disposizioni contabili per la costituzione del fondo - di cui al presente Regolamento- nel bilancio del CREA, nonché per il suo utilizzo provvede il Direttore generale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

LAVORI	%
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%